

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

S O M M A R I O

Elezione del Vicepresidente	111
ATTI DEL GOVERNO:	
Esame della proposta di Convenzione del Consiglio dell'Unione europea che istituisce la banca dati EURODAC ed il relativo Protocollo (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Osservazioni al Governo</i>)	111

Giovedì 23 settembre 1999 – Presidenza del Presidente Fabio EVANGELISTI.

La seduta comincia alle 13.40.

Elezione del Vicepresidente.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, dopo aver chiamato il senatore Francesco MORO (LNPI) a svolgere le funzioni di segretario, indice la votazione.

Comunica il risultato della votazione:

- presenti e votanti 12;
- hanno ottenuti voti
- Anna Maria De Luca (FI): 9;
- schede bianche: 3.

Proclama quindi eletto Vicepresidente il deputato Anna Maria De Luca (FI).

ATTI DEL GOVERNO

Esame della proposta di Convenzione del Consiglio dell'Unione europea che istituisce la banca dati EURODAC ed il relativo Protocollo.

(Seguito dell'esame e conclusione – Osservazioni al Governo).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, il 15 settembre 1999.

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI), *relatore*, nel confermare il suo giudizio favorevole al provvedimento ha ritenuto, sulla base delle indicazioni emerse nella seduta del 15 settembre 1999, di formulare la seguente osservazione:

che il Governo si attivi nelle sedi internazionali affinché il Garante europeo della tutela dei dati di cui all'articolo 286, paragrafo 2, del Trattato CE sia, coerentemente a quanto disposto dall'articolo 19 della proposta di regolamento istitutiva dell'EURODAC, individuato nell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, autorità che sarebbe peraltro opportuno coinvolgere – nelle forme che il Governo riterrà più appropriate – anche nell'adozione del regolamento stesso;

ritiene inoltre di formulare i seguenti indirizzi:

1) che l'autorità nazionale di controllo responsabile della protezione dei

dati di carattere personale di cui all'articolo 14 della proposta di Convenzione e all'articolo 20 della proposta di regolamento sia individuata nell'attuale Autorità garante per la protezione dei dati personali, così da evitare inutili duplicazioni;

2) di tenere informato il Parlamento, ed in particolare questo Comitato, di eventuali modifiche che la proposta di regolamento potrà subire — anche dopo il parere del Parlamento europeo — prima della sua adozione definitiva;

3) che il controllo parlamentare sull'attività connessa all'istituzione e all'alimentazione della banca dati EURODAC, in particolare per quanto concerne le procedure di rilevamento dei dati, sia assicurato almeno attraverso una relazione annuale del Governo al Parlamento sull'attuazione che verrà data al regolamento per quanto concerne l'ambito nazionale.

Ritiene così di aver recepito le osservazioni che erano state formulate dai colleghi.

Il senatore Piero PELLICINI (AN) nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo di alleanza nazionale sulla proposta di parere, fa tuttavia presente l'opportunità di potenziare la banca dati dell'EURODAC, nel senso di conservare le impronte digitali che si raccolgono per 10 anni, indipendentemente dalla categoria di persone (richiedenti asilo o immigrati clandestini) di cui si tratti.

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI), *relatore*, fa presente che la figura del richiedente asilo e quella dell'immigrato clandestino sono tra loro molto diverse. Chi infatti entra illegalmente nel territorio italiano deve essere — in base alla legge 40 del 1998 — espulso: così si giustifica la conservazione delle impronte digitali per soli due anni. Chi invece venga riconosciuto « rifugiato » o il richiedente

asilo è in una situazione che richiede un diverso trattamento giuridico.

Il senatore Piero PELLICINI (AN) fa presente che anche l'immigrato clandestino che viene espulso può tuttavia tentare di rientrare una seconda volta: è quindi opportuno, una volta che le impronte digitali vengono raccolte, conservarle per un periodo più lungo e comunque uguale per tutti i soggetti contemplati nella proposta di regolamento.

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI), *relatore*, ritiene che questa eventualità possa essere considerata in sede di applicazione del regolamento.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, auspicando da parte del Governo il rispetto degli indirizzi formulati dal relatore in merito alla puntuale informazione del Parlamento sull'attuazione del regolamento, ritiene che i rilievi espressi dal senatore Pellicini potranno eventualmente costituire l'oggetto di un atto di indirizzo al Governo in sede di attuazione del regolamento stesso.

Pone quindi in votazione le seguenti osservazioni al Governo:

Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL;

vista la proposta di Convenzione del Consiglio dell'Unione europea che istituisce la banca dati dell'EURODAC ed il relativo Protocollo;

considerato che i suddetti atti sono stati trasformati in una proposta di regolamento comunitario;

considerato che lo strumento del regolamento comunitario offre maggiori garanzie sul piano del controllo giurisdizionale della Corte di giustizia e del controllo democratico da parte del Parlamento europeo;

considerata altresì positivamente la tempestiva ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 16 giugno 1998 di ratifica del Trattato di Amsterdam, in ordine al coinvolgimento del Parlamento nazionale nella fase ascendente del processo decisionale;

valutata altresì l'opportunità di evitare il duplicarsi a livello nazionale delle autorità di controllo responsabili della protezione dei dati personali;

valutata inoltre l'opportunità di istituire il prima possibile l'Autorità comune di controllo di cui all'articolo 286, paragrafo 2, del Trattato CE e di procedere ad un riordino delle Autorità comuni per la protezione dei dati personali attualmente esistenti

esprime parere favorevole

con la seguente osservazione:

che il Governo si attivi nelle sedi internazionali affinché il Garante europeo della tutela dei dati di cui all'articolo 286, paragrafo 2, del Trattato CE sia, coerentemente a quanto disposto dall'articolo 19 della proposta di regolamento, individuato nell'autorità garante per la protezione dei dati personali, Autorità che sarebbe peraltro opportuno coinvolgere — nelle

forme che il Governo riterrà più appropriate — anche nell'adozione del regolamento stesso;

formula altresì i seguenti indirizzi:

1) che l'autorità nazionale di controllo responsabile della protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 14 della proposta di Convenzione e all'articolo 20 della proposta di regolamento sia individuata nell'attuale Autorità garante per la protezione dei dati personali, così da evitare inutili duplicazioni;

2) di tenere informato il Parlamento, ed in particolare questo Comitato, di eventuali modifiche che la proposta di regolamento potrà subire — anche dopo il parere del Parlamento europeo — prima della sua adozione definitiva;

3) che il controllo parlamentare sull'attività connessa all'istituzione e all'alimentazione della banca dati EURO-DAC, in particolare per quanto concerne le procedure di rilevamento dei dati, sia assicurato almeno attraverso una relazione annuale del Governo al Parlamento sull'attuazione che verrà data al regolamento per quanto concerne l'ambito nazionale.

Il Comitato approva all'unanimità.

La seduta termina alle 14.15.